Contrattazione e sindacato dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92
Costituzione della rsa e sindacati legittimati
Libertà e diritto del lavoro
La disciplina dei licenziamenti fra tradizione e innovazione
La giurisprudenza di legittimità nella discriminazione di genere e pari opportunità
Rtribuzione del socio lavoratore di cooperativa – Cott.: Costituzionale e art. 19 Stat. Lav.
Rito Fornero ed equiparazione del reclamo all’appello lavoristico
Cassa integrazione Guadagni e comunicazione preventiva
Il cd. “Rito Fornero” nell’applicazione giurisprudenziale
INDICE-SOMMARIO N. 6/2013

PARTE PRIMA
SAGGI

Mario Ruspiano, Contrattazione e sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92 ........................................ pag. 1283

Arturo Maresca, Costituzione della rsa e sindacati legittimati ...... » 1298

Roberto Pessi, Libertà e diritto del lavoro ................................ » 1331

Michele De Luca, La disciplina dei licenziamenti fra tradizione e innovazione: per una lettura conforme a Costituzione ............. » 1345

Giovanni Amoroso, La giurisprudenza di legittimità in tema di discriminazione di genere e pari opportunità ........................ » 1360

PARTE SECONDA
GIURISPRUDENZA

Note di Commento

Celestino Valerio Vaghi, La retribuzione del socio lavoratore di cooperative. Non del tutto fugati i dubbi di incostituzionalità (nota a Corte cost. 29 marzo 2013, n. 59) ........................................ » 1381

Valerio De Stefano, La Corte Costituzionale e l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: molto più che un semplice aggiornamento (nota a Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ........................................ » 1396

Nadia Girelli, Nuovi chiarimenti interpretativi sul rito Formero: anche la giurisprudenza sancisce l’equiparazione del reclamo all’appello lavoristico (nota a App. Bologna 21 maggio 2013, n. 727) ........ » 1426

ADL 6/2013
Sentenze annotate

Trib. Udine, ord., 14 marzo 2013, con nota di Marco Calletti,
Cassa Integrazione Guadagni: non più necessaria la comunicazione preventiva di cui all’art. 8 comma 5 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 ................................................................. pag. 1441

Rassegna

Marco Biasi, Il c.d. “Rito Fornero” nell’applicazione giurisprudenziale ............................................................................................................................... » 1449
GIURISPRUDENZA RASSEGNA

MARCO BIASI
Assegnista di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia

IL C.D. "RITO FORNERO" NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENTZIALE


1. – Unitamente alle profonde modifiche all'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, di cui si è dato conto nella prima parte della presente rassegna (1), l'art. 28 giugno 2012, n. 92 ha, come noto, introdotto un rito (c.d. "Rito Fornero") dedicato alla trattazione delle controversie in materia di impugnativa del licenziamento ove venga evocata proprio la tutela prevista dalla menzionata disposizione (2).

In questo senso, i primi commentatori hanno parlato di un rito speciale (3), anzi, doppioamente speciale (4) rispetto al – già speciale – rito del lavoro ex art. 409 e segg. Cod. Proc. Civ. (5), poiché, oltre ad individuare di-

(2) Art. 1, commi 47-68, l. 28 giugno 2012, n. 92.

MARCO GALETTI
Giudice di Padova

ADL 6/2013
verse voci nella (rectius, nelle) peculiarità del nuovo “Rito Fornerio”, osservano anche un evidente segno di discontinuità con il recente disegno di riduzione e semplificazione dei riti (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) (9).

Lo scopo del recente intervento riformatore sul processo del lavoro emerge, così come per la normativa sostanziale, già dall’“incipit” della l. 28 giugno 2012, n. 92, ove viene palesato l’intento del Legislatore di creare un «procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie» (7).

Se, dunque, l’obiettivo di celerità può dirsi almeno in parte comune a quello perseguito dall’art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, che aveva introdotto termini decadenziali volti ad imporre un più rapido radicamento della lite da parte del lavoratore (8), divenuti peraltro oggetto di modifica ad opera dell’art. 1, comma 38, l. 28 giugno 2012, n. 92 (9), è anche vero che l’intervento in esame parrebbe orientato ad una pronta definizione delle controversie rientranti nel suo campo di applicazione con l’ambizione di porre nell’interesse di entrambe le parti (10).

Né potono essere al contrario le recenti modifiche processuali, da leggersi in


(9) Tale disposizione ha infatti ridotto a centottanta giorni il termine decadenziale per il deposito del ricorso, intervenendo sull’art. 6, comma 2, l. 15 luglio 1966, n. 624, così come modificato proprio dall’art. 32, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183.

Rito Fornero", osser-
recente disegno di r
2011, n. 150) (6).
Il processo del lavoro
all'"incipit" della l. 28
legislatore di creare un
definizione delle re-
so in parte comune a
183, che aveva intro-
due radicamento del-
getto di modifica ad
(9), è anche vero che
la definizione delle
c con l'ambizione di
visuali, da leggersi in

Eppure, come si avrà modo di mettere in luce, le descritte necessità, al-
la base primi dell'attività e della filosofia dell'ideatore/legislatore che del
risultato/rito, non hanno evidentemente consentito di dotare il nuovo rito
de regolamentazione completa in tutti i suoi aspetti (14), tanto da co-
stringere gli interpreti ad una complessa opera, non tanto e non solo di
esegni, quanto, soprattutto, di integrazione (15).
Nell'assolvere a tale ardito compito, si anticipa sin d'ora che in molti
hanno tentato di offrire risposte alle non poche lacune e criticità del proce-
dimento speciale privilegiando una lettura che meglio rispondesse proprio
alle descritte finalità di celerità e ragionevole durata del procedimento (16),

(14) P. Sorbi, Il nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti in In. (a cura di),
La riforma del lavoro. Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la legge Fornero, Milano, 2013,
pag. 362; C. Musella, Il rito speciale in materia di licenziamento, in M. Cenini, F. Ferraro, O.
Mazzotta (a cura di), Il Nuovo Mercato del Lavoro dalla Riforma Fornero alla legge di stabilità
2013, Torino, 2013, pag. 350; M. De Cristofaro e G. Gioia, Il nuevo rito dei licenziamenti:
Risultato alla celerità per una tutela sostanziale diminuita, in C. Cestari (a cura di), I licenziamenti
dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 377, in termini di "scambio tra stessi e pro-
cesso", ossia di "permuta tra la riduzione delle tutele sostanziali per i licenziamenti illegittimi
e il potenziamento del percorso processuale entro il quale tali diminuite tutele possono
fare riconoscimento ed attuazione". A questo proposito, si pensi al legame tra la celerità
e più adattamento del procedimento che due non si essi era
in capo al datore di lavoro, oggi... lo è solo fino ad un massimo di dodici mesi, restando per il
resto in capo al lavoratore reintegrato: così F. Cappi, loc. op. ult. cit. In un'indagine in
Civ., 2013, 1, pag. 287 e 296, ad avviso del quale la normativa sarebbe "spinta dal desiderio
tulare il datore di lavoro... dai casi cinderei dovuti a decisioni giudizialì favorevoli che in-
tervengono a distanza di anni dal licenziamento". In questo senso, in giurisprudenza, Trib. Ro-
ma ord. 31 gennaio 2013, riportata da M. Casola, Prime applicazioni giurisprudenziali della leg-
(15) A. Proto Fisani, Tre note sull'art. 18 dello statuto dei lavoratori scritte da un giurista in-
genio, in Foro It., 2012, V, coll. 122 e 123.
(16) R. Caponi, La contessa preferenziale per alcune cause di lavoro rientra le soluzioni in assenza
degli adeguate riscontri, in Guida Lavor., 2012, 18, pag. 9.
(17) D. De Feo, La prima fase del rito speciale in materia di licenziamenti, in Arg. Dir. Lavor.,
2013, 1, pag. 103, in termini di "non autosufficienza" del nuovo rito.
(18) P. Cuzzort, op. cit., pag. 3.
(19) Si segnala in proposito le linee guida del 31 dicembre 2012 di Trib. Venezia, Aspetti
processuali ed organizzativi nel rito speciale dell'art. 1 l. n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero), in Rass. Giur. Lavor., Veneto, 2012, 2, pag. 7; Trib. Genova 9 gennaio 2013, cit., in dottrina, P. Cusz-
ort, op. loc. ult. cit.
senza però dimenticare come lo scopo del rito tout court rimanga pur sempre quello di condurre le parti ad una decisione di merito stabile ed idonea a soddisfare gli interessi della parte vittoriosa (e non solo), nel necessario rispetto delle garanzie processuali (17).

Nel prendere in considerazione alcuni degli snodi maggiormente problematici delle nuove disposizioni processuali, verrà dunque data ancora la “parola” alla giurisprudenza, non potendosi tacere come l’esame delle ordinanze reperite abbia probabilmente confermato l’opinione della dottrina che aveva rilevato come le nuove disposizioni processuali risulteranno potenzialmente ancor più foriere di incertezze delle – tutt’altro che limpide – modifiche sostanziali (18).

2. – Per quanto concerne il campo di applicazione del nuovo rito, l’art. 1, comma 47, l. 28 giugno 2012, n. 92 prevede che esso si applichi alle « controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ».

A tal proposito, si è parlato di « titolo per l’accesso » (19) costituito dal tipo di tutela richiesta dal lavoratore (20), da determinarsi, di regola, sulla base della domanda (21), a prescindere dalla fondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, della stessa (22).

Il menzionato criterio selettivo presupporrebbe dunque l’intimazione di un atto di recesso con il quale il datore di lavoro manifesti al lavoratore, eventualmente anche oralmente, l’intenzione di interrompere il rapporto (23): in questo senso, la giurisprudenza ha escluso che esso riguardi la “naturale” cessazione (ovvero a scadenza) di un contratto di lavoro subordinato a termine (24), ovvero di altri contratti contenenti l’indicazione di

---


(18) G. Vidoni, Il nuovo rito sui licenziamenti etc, op. cit., pag. 41.

(19) F. Canziani, Repensando il “nuovo” etc, op. cit., pag. 289.

(20) D. Bocconcelli, op. cit., pag. 353.


(22) P. Sorbi, op. cit., pag. 377.

(23) D. De Fro, L’ambito applicativo etc, op. cit., pag. 1208.

un termine di durata (25), quale un contratto di collaborazione autonoma (26) o a progetto (27), mentre è controverso se il nuovo rito si applichi nei casi di esclusione e contestuale estinzione del rapporto di lavoro di un socio di cooperativa (28), oltre che in ipotesi di recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione (29).

Nella prima parte della presente rassegna, si è dato atto di come la giurisprudenza abbia coerentemente applicato la disciplina sostanziale di cui al nuovo articolo 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, nel silenzio del legislatore, ai soli licenziamenti intimati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92), in ossequio al principio incardinato nell’art. 11 delle Preleggi (30).

Per quanto riguarda il rito, invece, la legge stessa prevede che esso si applichi alle controversie instaurate a partire dalla data da ultimo indicata (31), avuto riguardo, nell’unanime opinione degli interpreti, al momento del deposito del ricorso (32), a nulla rilevando, in questo frangente, il mo-


(26) P. Tossi, op. cit., pag. 837.


(31) M. Brasi, op. cit., pag. 1237.


mento dell’intimazione del licenziamento e, conseguentemente, la disciplina allo stesso applicabile.

Tale «sfasatura temporale tra la riforma dell’aspetto sostanziale e quello dello strumento processuale» (23) si è rivelata foriera di delici problemi legati all’esatta individuazione del criterio selettivo per l’accesso al rito in ipotesi di licenziamento intimato in periodo antecedente all’entrata in vigore della c.d. “Riforma Fornero” e non rientrante nel campo di applicazione dell’allora vigente art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, ma che, ove intimato successivamente, sarebbe invece risultato assoggettato alle conseguenze previste dalla nuova versione della stessa disposizione; si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di licenziamento della lavoratrice madre, o di licenziamento orale disposto nell’ambito di imprese di dimensioni minori, entrambe ipotesi in precedenza rientranti nel regime della c.d. “nullità di diritto comune” ed oggi ricomprese sotto “l’ombrello protettivo” del nuovo art. 18, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300.

La giurisprudenza pronunciatisi sul punto si è divisa tra chi ha ritenuto che l’accesso al nuovo rito dipendesse dall’applicabilità ratione temporis del l’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 (24) al licenziamento di cui è causa (25), mentre una seconda tesi ha individuato nella sola versione dell’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 risultante dalla “Riforma Fornero” il criterio selettivo per l’accesso al rito, nel cui campo di applicazione rientrerebbero anche i licenziamenti intimati prima della l. 28 giugno 2012, n. 92, per i quali il “nuovo” art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, pur non applicandosi “concretamente” in giudizio ratione temporis, risulterebbe astrattamente applicabile ove lo stesso “tipo” di recesso fosse stato intimato a partire dal 18 luglio 2012 (26).

(24) Nella sua duplice versione, dunque, precedente ovvero successiva alla l. 28 giugno 2012, n. 92.
(26) Trib. Varese, ord., 20 febbraio 2013, in A. De Salvia (a cura di), op. cit., pag. 224, che ha ritenuto applicabile il “Rito Fornero” al giudizio relativo ad un licenziamento orale dichiarato inefficace, con conseguente condanna al ripristino della rapporto e non alla reintegra.
Avuto riguardo al campo di applicazione del nuovo procedimento, ci si è chiesti se rientrino nel “Rito Fornero” le controversie riguardanti i licenziamenti disposti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, posto che, secondo autorevoli dottrine, il “nuovo” art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, quale norma pensata e costruita a misura del lavoro privato, non si applicherebbe al pubblico impiego (37), che rimarrebbe disciplinato, quanto alle conseguenze del recesso, dalla previgente versione della stessa disposizione, giusto il richiamo contenuto all’art. 51, comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (38).

Peraltro, secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, anche in assenza della necessaria disciplina di coordinamento (39), l’inapplicabilità delle modifiche di diritto sostanziale non osterebbe all’utilizzo della nuova disciplina processuale (40); anzi, si è sostenuto che sarebbe difficile pensare...


(39) Del resto, da un lato, le disposizioni della = 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa legge, “per quanto non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di pubblico impiego”, dall’altro lato, inseriti nel successivo comma 8 stabilisce che, “ai fini dell’applicazione del comma 7”, il Ministro per la P.A. e la semplificazione “individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione” della relativa disciplina.

re ad un eventuale intervento normativo armonizzante sulla disciplina processuale, per una natura uniforme (41).

Di contrario avviso chi, invece, ritiene che l’assenza di uno specifico provvedimento del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione condizioni l’applicabilità delle disposizioni della l. 28 giugno 2012, n. 92 al pubblico impiego privatizzato, comprese quelle processuali (42).

Da ultimo, per quanto concerne l’applicabilità del “Rito Fornero” ai licenziamenti collettivi, è stato rilevato come, nel prevedere l’art. 1, comma 46, l. 28 giugno 2012, n. 92 l’estensione agli stessi delle tutele ex art. 18 l. 20 maggio 1970, questi possano perfettamente rientrare tra le ipotesi di recesso “regolate” dalla disposizione citata ai fini dell’accesso al rito (43); né può essere sottovalutato l’argomento, di carattere sistematico, in base al quale le condannate esigenze di celerità e certezza alla base del nuovo rito, pur risultando comuni ai casi di licenziamenti individuali e collettivi, paiono particolarmente urgenti, non ultimo sul piano “sociale”, con riferimento ai secondi (44).

3. – Per quanto riguarda la natura del procedimento, in molti hanno parlato di un rito caratterizzato da una prima fase sommaria (45).

Si è sostenuto, in particolare, che la struttura del nuovo rito avrebbe significative similitudini con il rito sommario ex art. 702-bis Cod. Proc.

---


(42) C. Verde, op. cit., pag. 314; M. De Cristofaro e G. Chiara, op. cit., pag. 382, n. 10; C. Vidiri, op. cit., pag. 48.


(44) F. Curzi, op. cit., pag. 6; L. Catellaro, op. cit., pag. 291; contro, C. Vidiri, op. cit., pag. 47.

sulla disciplina pro-
uzione di uno specifico
strazione e sempli-
ca. 28 giugno 2012,
e processuali (52).
Rito Fornero” ai li-
dere l'art. 1, comma
le tutele ex art. 18 l.
e tra le ipotesi di re-
cesso al rito (53); né
ematico, in base al
base del nuovo rito,
tali e collettivi, paio-
ti”, con riferimento

Civ. (56), ovvero con il procedimento ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 (57), distinguendosi in ogni caso da un giudizio di natura cautelare (58), tanto da non richiedere, ai fini dell’accoglimento, la sussistenza di alcun periculum in mora (59).

Del resto, tale opinione, avallata dalla giurisprudenza prevalente, con-
duce a ritenere che il nuovo rito risulti compatibile, almeno astrattamente, con il giudizio cautelare (60), pur dando la generalità degli interpreti atto di come la sussistenza dei presupposti necessari per il ricorso a quest’ulti-
no – in particolare, il periculum in mora – risulti in concreto difficilmente riscontrabile, stante l’alternativa dell'accesso al rito veloce (55).

Secondo una diversa opinione, la prima fase del “Rito Fornero” costi-
tuirebbe invece un giudizio di natura cautelare, in cui il periculum in mora dovrebbe ritenersi “presunto” per effetto di una valutazione di urgenza ex

(56) A. Bollani, op. cit., pag. 318; L. Cavallaro, op. ult. cit., pag. 294.
(57) C. Consolo, D. Rizzardo, Vere o presente motivo, sostanziali e processuali, sui licenzi-
menti individuali, in Lur. Giur. 2012, 6, pag. 735; G. Verdel, Nota sul processo nelle controversie in seguito a licenziamenti regolati dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in Riv. Dir. Proc., 2013,
2, pag. 300; D. Dalfino, Riconoscimento etc., op. cit., pag. 62; M. De Cristofaro e G. Giola, op.
cit., pag. 378; D. Buonocristiani, op. cit., pag. 390.
(58) I. Pagni, op. cit., pag. 344; F.P. Lievo, Il processo speciale per l’imputazione del li-
cenziamento, in Riv. It. Dir. Lavor., 2013, 1, pag. 123; I. De Angelis, Articolo 18 dello Statuto dei la-
2.
(59) Trib. Genova 9 gennaio 2013, cit.; Trib. Chieri, ord., 27 novembre 2012, in A. De Sa-
ulta (a cura di), op. cit., pag. 148. In dottrina, S. Ruscinio, loc. op. ult. cit.; D. De Facco, La pri-
ma fase etc., op. cit., pag. 106; P. Sorlini, op. cit., pag. 363.
(60) Trib. Ravenna, ord., 18 marzo 2013, in Lur. Giur. 2013, 6, pag. 567, con nota di M.D. Ferra-
ra, I licenziamenti individuali nel primo dell’applicazione responsabile della nuova
norma processuale e sostanziale; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord., 12 febbraio 2013, in A. De Sa-
ulta (a cura di), op. cit., pag. 213; contra, linee guida del 30 ottobre 2012 del Trib. Mon-
ratto dal lavoratore con un ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ., fissando d’ufficio l’udienza di cui
all’art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92.

(61) Trib. Bari, ord., 17 ottobre 2012, in Foro It., 2013, 1, col. 673, che, nel ripetere il ri-
corso ex art. 700 Cod. Proc. Civ. proposto dal lavoratore, ha affermato che il requisito del peric-
ulum in mora deve essere valutato in ipotesi «con più rigorosa attenzione, essendo difficile
immaginare procedura più rapida di quella delineata da l. 92/2012 »; in dottrina, F.P. Lievo,
op. cit., pag. 123; L. Cavallaro, op. ult. cit., pag. 297; S. Ruscinio, op. cit., pag. 663, secondo
qui andrebbe comunque domandata al singolo giudice la valutazione, caso per caso, «se il
procedimento sommario è idoneo, in tempo utile e ragionevole, a rimuovere il pregiudizio
immedesimo ed irreparabile »; P. Cucco, op. cit., pag. 18; G. Panico, op. cit., pag. 144, che ri-
tiene percorribile la strada cautelare solo nei casi di «estrema urgenza »; similmente, M. De Cris-
tofaro e G. Giola, op. cit., pag. 410, che ammettono il ricorso alla tutele cautelanti nei casi di
« urgenza al quadrato »; similmente, A. Chieffo e M. Levi, Discipline processuali, in C. Pella-
cattì (a cura di), Riforma del lavoro. Tutte le novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92
ante da parte del Legislatore (52), che avrebbe inteso sostituire, nelle controversie relative all'impugnazione del licenziamento, la tutela cautelare ex art. 700 Cod. Proc. Civ. con il nuovo rito "ad hoc" (53).

Ci si è allora chiesti, coerentemente, quale sia l'effetto dell'ordinanza con cui si chiude la prima fase del nuovo rito. Secondo la giurisprudenza e la dottrina largamente maggioritarie, tale provvedimento dovrebbe ritenersi suscettibile di determinare la formazione del giudicato (54), producendo gli effetti di cui all'art. 2909 Cod. Civ. (55).

Se, infatti, lo scopo del rito è stato individuato dal Legislatore nella volontà di accelerare la definizione delle controversie in materia di licenziamento (56), così come all'ordinanza ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, idonea ai giudicato in assenza di opposizione (57), anche all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92 andrebbe riconosciuto il carattere di stabilità; viceversa, è stato efficacemente argomentato, la stessa parte vittoriosa potrebbe avere ipoteticamente interesse a proporre opposizione avverso tale provvedimento (58), al fine di giungere ad una definizione stabile della controversia (59).

Secondo una diversa e minoritaria opinione, l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92 non sarebbe invece idonea ad acquisire la forza del giudicato, data l'informalità (60) e la sommarietà dell'istruzione nella prima fase, limitata agli atti indispensabili (61).

Sempre a proposito del carattere del "Rito Fornero", ci si è domandati se si tratti di un rito obbligatorio o facoltativo, nella duplice accezione, in questa seconda prospettiva, di una facoltatività limitata alla - sola - fase urgente (legata alla possibilità di consentire a entrambe le parti di "saltare"

---

(52) C. Vidiri, op. cit., pag. 57.
(54) F.F. Luiso, op. cit., pagg. 126 e 143; A. Bollanti, op. cit., pag. 312; D. Borchetti, op. cit., pag. 18; D. De Feo, L'ambito applicativo etc., op. cit., pag. 1215; M. De Cristofaro e C. Ciola, op. cit., pag. 399; P. Scotti, op. cit., pag. 363.
(57) P. Tomi, op. cit., pag. 839.
(58) Anche se, come rilevato condivisibilmente da D. Dalpino, II licenziamento etc., op. cit., pag. 90, ciò non sarebbe consentito neppure in astrarre alla parte vittoriosa, alla luce della natura di «rimedio impugnatorio» dell'opposizione, che si propone "contro" l'ordinanza emessa nella prima fase.
(59) B. Buoncristiani, op. cit., pag. 391.
(60) C. Consolo, D. Rizzardo, op. cit., pag. 735.
(61) C. Vidiri, op. cit., pag. 62. Sulle problematiche relative all'ampiezza dell'istruttoria, con particolare riferimento alla prima fase del nuovo rito, v. infra.
ostituire, nelle contutela cautelare es
fetto dell'ordinanza la giurisprudenza e
no dovrebbe rite
dicare (54), produ-
le legislature nella vo-
ateria di licenziamento
uggio 1970, n. 300,
nche all'ordinanza n. 92 avrebbe ri-
ficacemente argo-
ricamente interessate,
fini di giunge-
anza ex art. 1, con-
neva ad acquisire la
ità dell'istruzione
si è domandati
plce accezione, in
ella sola fase ure
parti di "saltare"

di giurisprudenza e speci-
a di), Commentario
so e rito speciale, con-
33, pag. 28.
315; D. Borghi, op. cit., M.
De Cristofaro e C.

do, op. cit., pag. 114.
lemanimento etc., op. cit., alla luce della
ordinanza
immediatamente alla fase di opposizione) (62), o addirittura di una facoltat-
vità del rito "in court" (63).
A favore della prima tesi, largamente prevalente in giurisprudenza (64), secondo la quale non è concessa alla parte interessata la facoltà di scelta tra il rito ordinario ed il "Rito Fornero", sono stati addotti argomenti, sia di carattere testuale (65), legati dall'assenza del termine "più" (60) che parrebbe escludere una facoltà di scelta, sia di carattere sistematico (67), connessi alla finalità acceleratoria del nuovo procedimento (68), nell'interesse di entrambe le parti (69) o rispondente alla finalità pubblica di ridurre l'incer-
za circa i tempi per la definizione delle controversie relative al licenziamento (70).

4. - L'art. 1, comma 47, l. 28 giugno 2012, n. 92 consente l'accesso al "Rito Fornero" per la risoluzione di « questioni relative alla qualificazione del rapporto ». Tuttavia, come rilevato in dottrina, si dovrebbe trattare di questioni che, in ossequio alla natura "dedicata" del nuovo rito alla risoluzione di controversie relative alla cessazione del rapporto, costituiscono il

tezione prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giu-
dice predeterminato per legge », secondo l'insegnamento della Cassazione in materia di com-
petenza; Trib. Terni, ord. 11 dicembre 2012; luce guida Trib. Venezia, cit., pag. 7.
(66) Al contrario presente, con perniciosi effetti, nel nuovo testo dell'art. 18, comma 7 l. 20 maggio 1970, n. 300.
(67) F. P. Luise, op. cit., pag. 132.
(68) P. Cusin, op. cit., pag. 16.
(69) P. Tosi, op. cit., pag. 839.
(70) D. Bongiorni, op. cit., pag. 359; M. Mirella, op. cit., pag. 352; L. Cavallaro, op. cit., pag. 206; D. Dall'Agnese, licenziamento etc., op. cit., pag. 67.
«presupposto logico giuridico per l’esame della domanda sul licenziamento» (71), dunque, di un accertamento in funzione strumentale rispetto all’impugnazione dell’atto di recesso (72).

Si tratterebbe, in sostanza, di aspetti relativi alle modalità in concreto del rapporto, ove qualificato dalle parti in modo diverso da lavoro subordinato (73), il che comunque implicherebbe, come è stato scritto, un tipo di verifica del tutto differente (per oggetto e ripartizione degli oneri probatorio) rispetto al giudizio avente ad oggetto il licenziamento (74).

In una simile prospettiva, si è dunque escluso che afferisca alla «qualificazione del rapporto» la domanda di accertamento di un diverso dato-re di lavoro, che non atterrebbe alla «qualificazione», bensì alla «titolarità» del rapporto (75), al pari della richiesta di accertamento della configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo a società diverse (76); analogamente, si è sostenuto, l’ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non configurerebbe un’erronea «qualificazione», implicando invece l’assenza dei requisiti previsti dal legislatore per il legittimo utilizzo di tale forma contrattuale (77).

---

(71) F.P. Lusso, op. cit., pag. 130.
(72) D. Bossi, Licenziamenti: tentativo di conciliazione e procedimento speciale, in F. Carinci, M. Moccen (a cura di), Commentario alla Riforma Fornero etc., op. cit., pag. 16; ancora, si è parlato di «questioni, non domande» che costituiscono un «tassello» per giungere a qualificare il recesso come licenziamento; così D. Buongiorr, op. cit., pag. 361.
(73) Tipicamente, come lavoro autonomo (P. Sordi, op. cit., pag. 380), ma anche, a titolo esemplificativo, come associazione in partecipazione o lavoro parasubordinato (P. Cuppari, op. cit., pag. 10), a parzio, però, che vi sia stato un atto interrottivo qualificabile come licenziamento (v. retro).
(74) C. Consolo, D. Rizzardo, op. cit., p. 735.
(77) Trib. Roma, ord., 21 febbraio 2015, che, perlomeno, osserva come, in caso di somministrazione irregolare, il lavoratore chieda la ricostituzione del rapporto in capo all’utilizzatore e non la reintegrazione ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300; contrariamente, App. Milano 23 maggio 2013, ove, in ipotesi di dedutta «nullità e fattisca» di un contratto d’appalto, si legge che la «qualificazione del rapporto relativa all’aspetto soggettivo (cioè l’imputazione del rapporto)
Un caso particolare, risolto positivamente dalla giurisprudenza, ha riguardato la assoggettabilità al nuovo rito della pretesa di accertamento (in via incidentale) della qualifica impiegatizia (in luogo di quella dirigenziale, contrattualmente stabilita), prodromica all’accesso alla tutela reale ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, in presenza di un licenziamento del quale si contestava la carenza di giustificazione (79).


Nel cercare di dare un senso a tale espressione, tecnicamente ossonimica (80), gli interpreti ne hanno individuato una funzione «fortemente restrittiva » (81), legata alla necessità di non appesantire il rito veloce e, soprattutto, l’attività istruttoria al suo interno, con l’allargamento a fatti estranei al giudizio sul licenziamento, pur rimettendo spesso il giudizio sulla “identità/non identità” dei fatti costitutivi allegati alla valutazione del giudice nel caso concreto (82).

In questo senso, esempi di domande che sono state ritenute non trattabili nelle forme del nuovo procedimento (83) hanno riguardato pretese relative alla corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori (84), l’accertamento del mobbing (85) o dell’illegittimità di sanzioni disciplinari precedenti al licenziamento (86).

Una questione particolarmente delicata concerne la trattazione all’interno del nuovo rito della domanda subordinata di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, da alcuni ritenuta ammissibile perché "fon-
data su identici fatti costitutivi» (87), almeno ai sensi dell’art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (88), o, comunque, attratta «per trasmissione» nel procedimento speciale in parola (89).

Tale soluzione, si è osservato, parrebbe scongiurare il rischio che, in ipotesi di mancata proposizione della domanda subordinata di tutela obbligatoria nello stesso procedimento, l’insussistenza del requisito dimensionale, accertata sulla base delle difese della società, porti al rigetto della domanda nel merito e non già ad una pronuncia di rito (90); allo stesso tempo, la giurisprudenza ha messo in guardia rispetto a potenziali prospettazioni «palesamente artificiose» circa la sussistenza del requisito dimensionale da parte del lavoratore, al solo scopo di accedere al rito veloce e distogliere il processo dal giudice predeterminato per legge (91).

Il diverso orientamento, secondo cui non sarebbe ammessa la trattazione della domanda subordinata di tutela ex art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 (92) nelle forme del “Rito Fornero”, ha fatto leva, da un lato, sull’esi- genza di limitare l’accesso al nuovo procedimento ai licenziamenti più gravemente sanzionati, senza ulteriori «appesantimenti» (93), dall’altro lato,

(87) Trib. Milano 16 maggio 2013, cit.; in dottrina, D. Biocchiani, op. cit., pag. 363, che rileva come la consistenza numerica del datore di lavoro sia un fattore impeditivo ai fini della tutela ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, sicché la domanda avanzata ai sensi di tale ultima disposizione e quella, subordinata, ai sensi dell’art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 sarebbero basate sugli "stessi fatti costitutivi"; nello stesso senso, C. Musella, op. cit., pag. 371; D. De Feo, L’ambito applicativo etc., op. cit., pag. 1218; P. Sorani, op. cit., pag. 387.

(88) F. P. Lusso, op. cit., pag. 158; I. Pagni, op. cit., pag. 348; D. Dalprino, Il licenziamento etc., op. cit., pag. 76.


sull’assenza di un’espressa previsione che consenta di far « rientrare la c.d. tutela debole per trascinamento » (24).

6. – Ci si è poi chiesti se il nuovo rito possa riguardare anche l’azione di accertamento della legittimità del recesso promossa dal datore di lavoro.

Sul punto, la giurisprudenza, con l’avvallo della dottrina maggioritaria, ha sinora ritenuto ammissibile la proposizione della domanda con il nuovo rito da parte del datore di lavoro (25), pur avendo in molti palesato dubbi circa la sussistenza di un interesse ad agire in capo al datore di lavoro, alla luce del nuovo regime decadenziale (26), teso all’anticipazione dell’azione di impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore (27).

Una diversa testa ha escluso l’ammissibilità di tali domande con il “Rito Fornerio”, in quanto previsto per il soli casi di « impugnativa » dei licenziamenti (28), cui non possono essere assimilate le azioni di accertamento proposte dal datore di lavoro e che dovrebbero quindi essere regolate dagli art. 409 e segg. Cod. Proc. Civ. (29).

7. – Venendo all’esame delle conseguenze in caso di errore scelta del rito, si rileva innanzitutto come tale interrogativo presuppone la condivisione della tespi favorevole all’obbligatorietà del nuovo procedimento; non si potrebbe altrimenti parlare di un errore, ma di libera scelta della parte o delle parti (30).

(26) V. retro.
(28) C. Verde, op. cit., pag. 301; C. Mesella, op. cit., pag. 357.
(29) P. Sorzi, op. cit., pag. 378; F. Miani Campanari, op. cit., pag. 553; A. Piscinini, Richiesta di accertamento della legittimità ecc., op. cit., pag. 376, sulla base del venir meno dell’interesse ad agire del datore di lavoro, non ultimo per effetto delle modifiche alla disciplina sostanziale dell’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, con la fissazione di un “tetto massimo” per il risarcimento del danno nelle ipotesi diverse dalla tutela “reintegratoria forti” prevista nel primo comma della disposizione in parola.
Secondo una prima lettura, al Giudice investito della controversia, in presenza di un errore sul rito, sarebbe consentito disporre la conversione dello stesso \(^{(101)}\), in ossequio ai principi di economia processuale e di conservazione degli atti \(^{(102)}\), ed alla luce della sostanziale sanabilità del vizio del presupposto processuale in parola mediante il semplice passaggio al rito corretto.

In assenza di apposita disposizione nella – "asciutta" – disciplina del “Rito Fornero” \(^{(103)}\), in giurisprudenza si è proceduto al mutamento del rito, anche per le domande ritenute non cumulabili con l'impugnativa del licenziamento, alternativamente, mediante un'interpretazione estensiva o analogica dell'art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 \(^{(104)}\), ovvero ai sensi degli artt. 426 e 427 Cod. Proc. Civ. \(^{(105)}\), o, ancora, tramite una mera opera di riqualificazione della domanda (o delle domande ritenute non cumulabili) da parte del Giudice, con la fissazione dell'udienza secondo le cadenze del rito speciale o ordinario applicabile alla controversia pendente \(^{(106)}\).

Secondo una diversa prospettazione, l'errore sul rito determinerebbe l'immanissibilità del ricorso o della domanda estranea all'ambito del procedimento \(^{(107)}\), proprio alla luce dell'assenza di un'espressa previsione in materia di separazione delle cause nella disciplina del “Rito Fornero” e del


\(^{(102)}\) Trib. Roma 21 febbraio 2013, cit.

\(^{(103)}\) C. Consolo, D. Rizzardo, op.cit., pag. 735, n. 29, seppure in senso dubitativo, alla luce della "lettera della norma".


ella controversia, in sordine la conversione roccellaria e di contenziosità del vicino diario suscetto al ri-
ta” – disciplina del mutamento del ri-
impugnativa del licen-
ziamento estensivo o (10), ovvero ai sensi di una mera opera
ute non cumula-
se le cadere
a controversia pen-
to determinerebbe l'ambito del pro-
cressa previsione in
Rito Fornero” e del

**LaG. Curr.,** 2013, 6, pag.

707. Trib. Roma 13 feb-
2013, cit.; Trib. Piacen-
za, App. 21

(10) La disciplina del licen-
ziamento estensivo o

(102) cit. Trib. Lecco 21

(104) In sensu d'ibridato, alla

(105) trib. Decem.

(106) cit. In dottrina, Il licen-
ziamento estensivo o

(107) cit. In dottrina, Il licen-
ziamento estensivo o

(108) A titolo esemplificativo, Trib. Milano 22 aprile 2013, cit.; Trib. Arezzo 22 novem-
bre 2012, cit.; Trib. Torino 6 novembre 2012, cit.; contra Trib. Milano 28 marzo 2013, cit., al-
a luce degli “ormai numerosi precedenti di sezione” intervenuti in punti di presupposti per
l’accesso al “Rito Fornero”.

(110) V. rett.


(113) V. rett.

**ADL 6/2013**

**MARCO BIASI**

1465

contestuale riferimento alla separabilità della domanda riconvenzionale
proposta in fase di opposizione e non fondata su “fatti costitutivi identici a
quelli posti alla base della domanda principale” (108).

Tale soluzione, però, da un lato, porrebbe il problema degli effetti so-
stanziali e processuali della domanda avuto riguardo alle decadenze per
l’azione introdotta dall’art. 32, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, anche
se alcune pronunce hanno fatto espressamente salvi gli effetti della doman-
da dichiarata inammissibile a fini impeditivi della decadenza di centottanta
giorni prevista nell’attuale formulazione dell’art. 6, comma 2 l. 15 luglio

Dall’altro lato, la chiusura del procedimento in rito implicherebbe de
plano una statuizione circa le spese processuali, pur dovendosi dar atto di
come gran parte delle pronunce di inammissibilità si siano, per così dire,
“salomonicamente” espresse nel senso della compensazione delle spese le-
gali (110).

Gli stessi interrogativi hanno interessato la proposizione della doman-
da subordinata di tutela ex art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, per la cui sorte,
ove ritenuta non trattabile all’interno del “Rito Fornero” (111), ci si è posti
il dubbio verso, alternativamente, la conversione ovvero l’inammissibilità,
risultando la giurisprudenza ancora divisa tra chi propende per la prima
soluzione (112) e chi per la seconda (113).

8. – Si è già anticipato del carattere sommario del procedimento in esame,
leggato in particolare alla sua prima fase (114).

In questo senso, secondo una prima lettura, la natura sommatoria non at-
terrebbe all’istruttoria (e alla sua ampiezza), non potendo nel processo del
lavoro («tradizionalmente rivolto all’accertamento della verità materiale»)
la cognizione risultare né parziale né superficiale, quanto piuttosto alle for-
me ed ai termini del procedimento, ciò implicando la - sola - apertura al « potere discrezionale del giudice nella fissazione di essi » (115).

A favore di tale interpretazione deporrrebbe, pur nel suo valore meramente programmatico, quanto si legge con riferimento al rito speciale nel Documento del Governo Monti del 23 marzo 2012, nella parte in cui si prevede che lo stesso, pur caratterizzato da celerità e snellezza, consenta lo svolgimento di un'istruttoria « vera e propria [ossia a cognizione piena, n.d.t.] sia pure con l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un vero contraddittorio » (116).

Del resto, si può rilevare come molte delle ordinanze esaminate abbiano dato corso ad un'istruttoria completa ed esaustiva, i cui esiti in alcuni casi sono stati interamente riportati nella motivazione dei provvedimenti finali (117).

Secondo un diverso orientamento, che valorizzerebbe il riferimento legislativo al compimento di (solì) atti istruttori « indispensabili » (non solo « rilevanti », dunque (118)), il nuovo rito sarebbe caratterizzato dallo « scoppio-spaccio » (119) del primo grado in: a) una fase a cognizione sommaria (120), pur condotta nel rispetto del principio del contraddittorio e conclusa con un provvedimento avente forma di ordinanza (121); b) una fase, eventuale, di opposizione, a cognizione piena e decisa con sentenza (122).

(115) L. PAGHI, op. cit., pagg. 341 e 343, nello stesso senso, S. BRUCIANO, op. cit., pag. 658; A. STRONCHE, Il processo, Louis Carroll ed il Rito Fornero: i diritti fondamentali della procedura due process of law nello "giuoco di Alice", in LuO, Gius., 2013, 4, pag. 347; M. DE CRISTOFARO e G. GIORDA, secondo cui l'indispensabilità non dovrebbe intendersi come via libera alla possibilità di trascurare approfondimenti essenziali in vista dell'urgenza del provvedere, tenuto conto di come il provvedimento conclusivo ... non è strutturalmente provvisorio, bensì cavo al suo interno la vacanza del giudicato ».

(116) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, documento presentato di concerto con il Ministero dell' Economia e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2012.


(118) F. CURZIO, op. cit., pag. 20.

(119) Sulla "natura bifasica" del processo di primo grado, G. BENASSI, op. cit., pagg. 752 e 753; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 293.

(120) D. BALFINO, Il licenziamento etc., op. cit., pag. 63.

(121) D. BURGONGIATI, op. cit., pag. 386.


ADL 6/2013
Da ciò discenderebbe che nella prima fase il giudice dovrebbe giungere a decisione a seguito di istruttoria parziale (123), quando non « allo stato degli atti » (124), seguendo poi un criterio decisorio di « verosimiglianza » (122) o « probabilistico » (125), più che di accertamento della verità materiale (o processuale) (127).

In sostanza, aderendo a quest'ultima tesi, la sommarietà riguarderebbe non già un certo grado di informalità nell'acquisizione della prova e nella "gestione dell'udienza", bensì direttamente il binomio cognizione sommaria/istruttoria parziale (128), il che, peraltro, parrebbe forse dare un senso alla formula della « manifesta insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo » (129), legando l'accoglimento della pretesa del lavoratore ad un quadro probatorio "evidente" anche attraverso una cognizione sommaria (128).

Ci si chiede, tuttavia, se tale soluzione possa dirsi coerente con gli scopi del nuovo rito: la natura obbligatoria, come visto quasi unanime riconosciuta (131), non solo del procedimento tout court, ma anche della sua prima fase, rischierebbe di consistere, più che in uno « sdoppiamento », in una moltiplicazione delle fasi e, conseguentemente, in un allungamento dei tempi processuali (132).

Ed infatti, un giudizio di « mera verosimiglianza », epure idoneo a de-
finire la controversia con carattere di stabilità (oesia idoneo al giudicato),
ed oltretutto comprensivo di una pronuncia sulle spese processuali che non potrebbe che seguire la soccombenza (\textsuperscript{133}), si presterebbe ad una quasi certa contestazione "nel merito" da parte del soccombente (\textsuperscript{131}), in pratica ad una presoché "automatica" opposizione, che, per quanto decisa in tempi rapidi, non potrebbe che costituire un \textit{vulnus} alle esigenze di celerità proprie del nuovo rito, di fatto articolato in quattro possibili gradi (\textsuperscript{135}).

9. – La problematica appena esposta si lega alla delicata questione circa la possibilità di assegnare allo stesso giudice-persona fisica della prima fase anche il giudizio di opposizione all'ordinanza – dallo stesso – emessa ai sensi dell'art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92, « contro » la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 51, l. 28 giugno 2012, n. 92, può essere proposta opposizione « innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento ».

Secondo una prima lettura, il giudice si troverebbe in un'ipotesi di incompatibilità, analogamente al caso dell'opposizione al decreto emesso ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 (\textsuperscript{136}), avendo già reso la propria valutazione sulla medesima \textit{res indicanda} (\textsuperscript{137}), stante la natura decisoria della pronuncia di primo grado, suscettibile di assumere effetti di giudicato tra le parti (\textsuperscript{139}) e la « funzione (quanto meno \textit{lato sensibile}) impugnatoria » del ricorso in opposizione (\textsuperscript{139}).

Trattandosi dunque di « fasi diverse dello stesso procedimento » (\textsuperscript{140}), sorgerebbe l'obbligo di astensione del magistrato eventualmente investito,

\textsuperscript{133} Coerentemente, allora, Trib. Perugia, ord. 8 ottobre 2012, osserva come una cognizione solo sommaria della materia del contendere, unitamente all'obbligatoriità del rito per la parte ricorrente, non possa non incidere sulla determinazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.

\textsuperscript{134} Ed infatti, l'autorevole voce che ha sostenuto la natura necessariamente facoltativa del « lato Fornero » ha argomentato proprio sulla base della considerazione per cui « un processo fondato su di una istruttoria sommaria e semplificata per definizione pega un deficit di tutela », il che precluderebbe di imporre alla parte di far valere la propria pretesa in un giudizio ove la « cognizione del giudice ha … qualcosa di approssimativo e di perfettibile, che oggettivamente non può essere tradotto in certezza »: così G. Verbe, op. cit., pag. 301.

\textsuperscript{135} L. Zoppolo, op. cit., pag. 150; D. Borschini, op. cit., pag. 18; M. De Cristofaro e G. Citini, op. cit., pag. 305; A. Spinelli, op. cit., pag. 349.


\textsuperscript{137} F.F. Lusso, op. cit., pag. 126, alla luce della funzione non cautelare del procedimento speciale.

\textsuperscript{138} P. Test, op. cit., pag. 840.

\textsuperscript{139} D. Borschini, op. cit., pag. 17.

\textsuperscript{139} C. Mannagio, op. cit., pag. 777.
ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 Cod. Proc. Civ. (oltre che il diritto potestativo della parte di ricusarlo) (141).

Un altro argomento a favore di una simile lettura, desumibile anche dall'esame delle ordinanze reperite, può ritenersi legato a ragioni di opportunità (142): non è dato al momento riscontrare, infatti, decisioni rese in opposizione dal medesimo magistrato che si siano discostate dal _decisum_ dell'ordinanza opposta (143), a conferma, forse, della - "umanissima" - difficoltà di modificare, anche di fronte a nuovi - potenzialmente incisivi - argomenti, un proprio precedente convincimento.

Secondo un diverso orientamento, sarebbe invece consentita l'assegnazione del giudizio di opposizione allo stesso giudice-persona fisica che ha già deciso la prima fase.

Un primo argomento si basa sulle esigenze di celerità e ragionevole durata del nuovo rito (144).


In un simile prospettiva, non sarebbe infatti r savoiribile alcuna natura impugnatoria nell'opposizione, potendo la seconda fase avere contenuto diverso e più ampio, oltre che nuovo materiale istruttorio, tanto da doversi escludere che si possa trattare della - stessa causa conosciuta in altro grado - ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 Cod. Proc. Civ. (146).

---

(141) D. Dalfino, _Il licenziamento etc._ op. cit., pag. 90.

(142) In questo senso, D. Dalfino, _Il rito Fornero nella giurisprudenza etc._ op. cit., pag. 106.


(144) G. Verdi, _op. cit._, pag. 69.


(146) Trib. Bologna 27 novembre 2012, che, a seguito della deduzione di ragione di ricusazione nei confronti del magistrato assegnatario della fase di opposizione è già designato per la decisione della prima fase, ha respinto il ricorso, pur non condannando il ricorrente alla pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 2 Cod. Proc. Civ. « per la novità della questione » analogamente, sempre in ipotesi di ricusazione, Trib. Civile Milano 4 aprile 2013, che, nel respingere il ricorso, ha rilevato la diversità tra il giudizio _ex art. 1_, commi 48 ss. 1 28 giugno 2012, n. 92, disciplinato come « fase sostanzialmente a cognizione sommaria » cui segue una eventuale fase oppositiva che non si struttura quale opposizione ma che determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione », e la seconda fase del giudizio _ex art. 28_ l. 20 maggio 1970, n. 360, « che si attenga come vera e propria impugnazione con contenuto sostanziale di _residio prioris instantiae_ », ora si pone nel concetto « l'esigenza di garantire l'alterità del giudice dell'impugnazione, essendo allo stesso demandata, con piena ed identica co-
10. – Nella presente rassegna, si è dato atto di come, analogamente a quanto accaduto per la disciplina sostanziale, le modifiche processuali abbiano generato un'ampia diversità di vedute tra gli interpreti, aggravata da una certa "territorializzazione" delle risposte esegetiche, non ultimo frutto dell'idea – nobile nei propositi – di alcuni Tribunali di emettere apposite linee guida (147); il che, se da un lato sembra sortire l'effetto di accrescere la certezza per così dire "interna" al Foro, dall'altro lato, pare ingenerare "all'esterno" nuove prospettive di "forum shopping", sempre ammesso che una diversa lettura della norma processuale possa indurre una parte alla scelta di un Foro in luogo di altro, parimenti competente.

Forse, però, il punto di partenza dal quale il Legislatore avrebbe potuto (o forse dovuto) prendere le mosse, nell'idea di introdurre un rito "ad hoc" per il licenziamento, è che, nell'esperienza processuale, l'atto conclusivo del rapporto di lavoro è spesso, almeno quanto alle prospettive del lavoratore, soltanto la "punta di un iceberg" costituito da altri comportamenti ed atti contestati e controversi tra le parti.

Il processo del lavoro, infatti, almeno sino ad oggi, era quasi "naturalmente" caratterizzato da cumuli di domande, specie allorquando una di esse, si direbbe quella "finale", riguardava il licenziamento (148); si pensi, a titolo esemplificativo, ad un demansionamento, un trasferimento, addirittura un caso di mobbing, tutte ipotesi che non paiono prima facie riconducibili ai medesimi "fatti costitutivi" alla base della "impugnativa" del licenziamento, rischiando così – come visto, assai concretamente – di restare oggi fuori dal nuovo rito, almeno ove lo si ritenga obbligatorio (149), e, dunque, dalla cognizione del giudice.

In sostanza, il carattere "unico" e "dedicato" del "Rito Fornero", così strutturato, da un lato sembra escludere la possibile realizzazione del simultaneus processus (150), dall'altro lato impone di fatto uno "sdoppiamento

(148) Si pensi al caso, menzionato da D. De Fco, L'usabilità applicativa, op. cit., pag. 1218, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo successivo ad un provvedimento di trasferimento ad un'unità produttiva in seguito soppressa.
(150) V. retro.
(151) F.P. Lusso, op. cit., pag. 143; P. Scardi, op. cit., pag. 391.
obbligatorio delle possibili azioni giudiziarie" (151), il che non pare coerente con quelle ragioni di efficienza, anche processuale, che avrebbero guidato una mano mossa da intenti di tipo economicistico anche nel dettare le regole di rito (152).

Ed allora, un primo antidoto (o, forse, un palliativo), nei confronti di una "corsia preferenziale" eccessivamente ristretta è stato individuato dagli interpreti nel possibile ampliamento del campo di applicazione del nuovo rito a domande fondate su fatti costitutivi "simili" (giammai "identici", tecnicamente parlando), in primis quella proposta, in via subordinata, ai sensi dell’art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604.

Altrettanto importante, a giudizio di chi scrive, è lo sforzo di quella parte della giurisprudenza che ha ritenuto, ove possibile, di scongiurare pronunce di inammissibilità nei casi, tanto di errore sul rito, quanto di domande non cumulabili, optando per la conversione: una simile lettura parerebbe preferibile, in quanto aderente, non solo al fine del processo tout court (quello di giungere, con le opportune garanzie, ad una decisione di merito (153) con carattere di stabilità (154)), ma anche e soprattutto ai principi processuali di economia e concentrazione, sempre più centrali nell’attuale momento storico e ben presenti nell’intento, forse più che nella ratio, alla base del nuovo rito.

(151) C. ROMEO, Licenziamenti e nuovo rito, op. cit., pag. 67.
(153) L. FACINI, op. cit., pag. 350; D. DALFINO, Il licenziamento ecc., op. cit., pag. 79.

ADL 6/2013